

COMUNE DI PINASCA



REGOLAMENTO COMITATO GEMELLAGGIO

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29.07.2016)

INDICE

INDICE	2
Art. 1 Principi generali.....	3
Art. 2 Istituzioni e finalità	3
Art. 3 Risorse economiche	3
Art.4 Rapporti Amministrazione – Comitato	3
Art. 5 Composizione	4
Art. 6 Giunta esecutiva.....	4
Art. 7 Cause di decadenza.....	4
Art. 8 Sedute ordinarie e straordinarie del Comitato per il Gemellaggio	4
Art. 9 Validità delle sedute del Comitato per il Gemellaggio	4
Art. 10 Sedute della Giunta esecutiva	5
Art. 11 Convocazione dei Comitati e quorum deliberativi	5
Art. 12 Luoghi di riunione	5
Art. 13 Attrezzature in dotazione.....	5
Art. 14 Servizio di Tesoreria.....	5
Art. 15 Rendiconto Finanziario.....	6

Art. 1

Principi generali

L'Amministrazione Comunale favorisce l'instaurazione di rapporti di gemellaggio con città affini di altre nazioni al fine di stabilire e sviluppare con le stesse legami di solidarietà come strumento di conoscenza e comprensione fra i popoli dell'Europa e del Mondo, sostegno e difesa della pace e dei principi di libertà, cooperazione e integrazione fra le culture e civiltà diverse attraverso l'interscambio di esperienze.

Art. 2

Istituzioni e finalità

È istituito nel Comune di Pinasca il Comitato Gemellaggio, con il compito di:

- programmare, organizzare e coordinare le varie iniziative atte a rendere sempre più funzionali le attività di gemellaggio promosse dal Comune di Pinasca con Enti territoriali di altri Paesi;
- favorire la sensibilizzazione della cittadinanza alle motivazioni del Gemellaggio ed una larga e consapevole sua partecipazione alle varie iniziative di cui sopra, con particolare riguardo alla mobilitazione delle varie Associazioni, Organismi e gruppi sociali che operano nel Comune sul piano economico, culturale, sociale, sportivo etc..

Il Comitato non ha scopo di lucro.

Art. 3

Risorse economiche

Affinché il Comitato possa realizzare gli scopi di cui all'art. 2, il Consiglio Comunale provvederà ad iscrivere nel bilancio di previsione di ogni anno, un apposito stanziamento di spesa. Il suddetto stanziamento, sarà a disposizione del Comitato Gemellaggio. A tale scopo il Comitato dovrà presentare entro il 31 ottobre di ogni anno il progetto delle attività da svolgersi nell'anno successivo, contenente la previsione dei costi da sostenere e le eventuali entrate.

Il Comitato, al fine di incrementare sempre di più le proprie attività, potrà inoltre giovare di contributi da parte di Enti e privati, del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo e di altre fonti di entrata da stabilire di volta in volta.

Art. 4

Rapporti Amministrazione – Comitato

Il Comitato è la proiezione operativa dell'Amministrazione comunale che rimane responsabile delle scelte e degli orientamenti fondamentali del gemellaggio e che coordina, a tal fine, le varie componenti della comunità locale.

Il Comitato Gemellaggio, in quanto organismo propositivo, consultivo, partecipativo dell'Amministrazione comunale, dovrà operare in maniera aperta alle diverse proposte e posizioni provenienti dalle variegate componenti che in esse si riconoscono.

Nell'esercizio della sua attività il Comitato Gemellaggio, d'intesa con l'Amministrazione Comunale, terrà costanti rapporti con l'Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (AICCRE), e curerà la diffusione di una coscienza europeista tra i cittadini, nella consapevolezza che il gemellaggio ha un profondo e irrinunciabile significato politico, volto a favorire l'unità politica dell'Europa, al servizio della pace e della fratellanza tra i popoli.

Art. 5

Composizione

Del Comitato fanno parte tre Consiglieri Comunali di cui n. 2 Consiglieri espressi dalla maggioranza e n. 1 Consigliere espresso dalla minoranza, da n. 1 rappresentante per ogni Associazione presente ed operante sul territorio e da numero 5 volontari, individuati tra i volontari con criterio di maggior anzianità di collaborazione nell'ambito delle attività del gemellaggio. Qualora la minoranza non sia rappresentata, i Consiglieri saranno espressi tutti dalla maggioranza Consiliare.

Il mandato dei componenti del Comitato termina quando decade l'Amministrazione Comunale e rimane in carica per le funzioni ordinarie fino alla nomina del nuovo Comitato.

Art. 6

Giunta esecutiva

Il Comitato provvederà ad eleggere, fra i componenti di cui all'art. 5, una Giunta Esecutiva composta da:

- Presidente;
- Vice – Presidente, Consigliere comunale di maggioranza, delegato dal Sindaco;
- un Segretario con funzione di Tesoriere;
- n. 4 Componenti del Comitato, di cui n. 1 Consigliere comunale di minoranza, se presente, delegato dal Sindaco.

Art. 7

Cause di decadenza

La decadenza di uno o più componenti del Comitato avverrà:

- a) per dimissioni;
- b) per assenza (più di tre consecutive ingiustificate);
- c) per richiesta delle Associazioni di appartenenza;
- d) per la richiesta della totalità degli altri componenti.

Art. 8

Sedute ordinarie e straordinarie del Comitato Gemellaggio

L'Assemblea plenaria del Comitato, di cui all'art. 5, si riunisce tre volte all'anno in seduta ordinaria: entro il 31 ottobre, per proporre all'Amministrazione il programma relativo all'anno successivo; entro il 15 giugno, per la verifica del programma o per le sue eventuali modifiche o integrazioni ed entro il 31 dicembre, per l'approvazione del Rendiconto finanziario da trasmettere al Comune ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o lo chiedano cinque componenti.

Art. 9

Validità delle sedute del Comitato Gemellaggio

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la maggioranza dei componenti e in seconda convocazione con un terzo degli stessi.

Art. 10

Sedute della Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva, di cui all'art. 6, attua i programmi formulati dall'Assemblea.

Il Presidente convoca la Giunta esecutiva ogni qualvolta lo ritenga opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti.

Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva dovranno essere presenti almeno quattro componenti.

Art. 11

Convocazione e quorum deliberativi

Le convocazioni dell'Assemblea e della Giunta Esecutiva, con ordine del giorno, dovranno essere trasmesse via e-mail almeno tre giorni prima della riunione, per motivate ragioni di urgenza esse potranno però essere effettuate anche tramite telefono almeno 24 ore prima.

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza dei presenti, nell'eventualità di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Luoghi di riunione

Il Comitato si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e di ogni incontro dovrà essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13

Attrezzature in dotazione

Le attrezzature e gli altri beni di cui il Comitato disponesse per le sue attività, vengono trasferiti all'Amministrazione comunale in caso di scioglimento del Comitato stesso.

Art. 14

Servizio di tesoreria

Per il servizio di Tesoreria il Comitato disporrà di un conto corrente bancario o postale che dovrà essere comunicato al Comune, con l'indicazione delle persone abilitate ad operare.

Art. 15

Rendiconto Finanziario

Ogni fine anno il Segretario dovrà trasmettere il Rendiconto finanziario al Comune, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per la sua approvazione.
